

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Luisa Pizzo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

“ REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA – PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 ”

COMUNE DI FERLA
Provincia di Siracusa
POSTA IN ARRIVO

18 NOV 2022

PROT. N° 9172

ASSEGNATA A SERVIZI FINANZIARI

Verbale n. 24

Data 17/11/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022, RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FERLA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI del Comune di FERLA

Nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24/12/2020, per il triennio 2021/2023.

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità (1).

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

(1) Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000 (2).

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

- Visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.lgs. 19/08/2016 n. 175;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di FERLA – Piano di razionalizzazione anno 2022, così come risultante dagli Allegati alla proposta di deliberazione consiliare, lett. A, B, B.1 e relative schedari rilevazione partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

TENUTO CONTO

(2) L'articolo 6, c. 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Che dagli Allegati lett. A, B, B.1 e relative schede di rilevazione partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014), alla proposta di deliberazione consiliare, ai fini della Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di FERLA – Piano di razionalizzazione anno 2022, oltre ad essere indicate dettagliatamente le partecipazioni societarie possedute dall'Ente, con indicazione della quota di partecipazione, il Comune di FERLA, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie

- 1) Società per la Regolamentazione Rifiuti (SRR) (c.f. 01816320897) – quota partecipazione diretta 0,63%;
- 2) ATO SR 1 S.p.A. (c.f. 01415800893) – in liquidazione– quota partecipazione diretta 0,84 %;
- 3) Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato (c.f. 93045400897) – in liquidazione - quota di partecipazione diretta 0,53 %;
- 4) Gal Val d' Anapo – Agenzia Sviluppo degli Iblei - Società consortile a prevalente capitale pubblico, a responsabilità limitata – quota di partecipazione diretta 1,22%;
- 5) Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI di Siracusa, (c.f. in fase di rilascio) – quota partecipazione diretta del 0,65%;
- 6) Gal Natiblei – Società Cooperativa Consortile – quota di partecipazione diretta 1,72%;
- 7) Distretto Turistico del Sud Est – Società Consortile - quota di partecipazione diretta 4,6 %;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, sulla proposta di cui all'oggetto,

PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la **Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di FERLA – Piano di razionalizzazione 2022**, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di FERLA alla data del 31 dicembre 2021, così come risultante dagli Allegati lett. A, B, B.1 e relative schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014), alla proposta di deliberazione consiliare, costituendone parte integrante e sostanziale;

INVITA L'ENTE

- **A monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **A verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;

- A vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
 - **A inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.
- Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

FERLA, 17/11/2022

Il Revisori Unico dei Conti

Dott.ssa Luisa Pizzo